



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

Attività multifunzionali, punti di ristoro e albergo rurale

1. All'interno della zona E sono ammesse le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche previste dalla legge regionale 11 maggio 2015, n.11 e successive modificazioni.
2. L'attività di agriturismo, quale attività in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività principale, è sempre ammessa nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 11 maggio 2015, n.11 e successive modificazioni.
3. Per le strutture aziendali comprendenti l'attività agrituristica sono ammessi tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica. Per ciascun posto letto è computata una volumetria massima di 50 mc, aggiuntiva rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza. La superficie minima di intervento è pari a tre ettari, costituita da particelle catastali contigue. Eventuali ulteriori volumi per i servizi accessori dell'agriturismo sono conteggiati all'interno dell'indice stabilito per le residenze.
4. Le strutture edilizie destinate all'attività di agriturismo devono essere vincolate al fondo. Tale vincolo, unitamente all'atto unilaterale riportante l'obbligo a non frazionare una superficie non inferiore a tre ettari comprendente gli interventi edilizi e a mantenere la destinazione agrituristica dei posti letto, deve essere oggetto di trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 2645-*quater* del Codice civile.
5. La realizzazione di strutture destinate all'attività di fattoria sociale è ammessa con una superficie minima di intervento pari a 3 ettari, costituita da particelle catastali contigue, e i relativi volumi sono conteggiati all'interno dell'indice stabilito per le residenze.
6. All'interno della zona E è ammessa la realizzazione di punti di ristoro indipendenti dall'attività agricola. I punti di ristoro sono costituiti dalle attività di ristorazione, bar e tavola calda dotate di non più di venti posti letto, al servizio della viabilità comunale e provinciale.
7. L'indice di edificabilità per i punti di ristoro è stabilito in 0,10 mc/mq e la superficie minima di intervento è pari a 3 ettari, costituita da particelle catastali contigue. Quando un punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo comprendente attrezzature e residenze, alla superficie minima relativa al punto di ristoro deve essere aggiunta la superficie minima di tre ettari relativa al fondo agricolo. Le superfici sono vincolate al punto di ristoro e al fondo agricolo e devono essere oggetto di trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 2645-*quater* del Codice civile. La distanza minima necessaria, misurata in linea d'aria, per la realizzazione di un punto di ristoro rispetto al centro abitato di Aglientu è pari a 2.000 metri o tra un punto di ristoro e l'altro è pari a 2.000 metri.
8. All'interno della zona E è ammessa l'attività di albergo rurale, di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 e successive modificazioni. Le attività di alberghi rurali devono essere esercitate in fabbricati rurali già esistenti, non più necessari alla conduzione del fondo. È ammessa, inoltre, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della stessa legge regionale n. 16 del 2017, la realizzazione di nuove strutture per alberghi rurali, oltre la fascia costiera, con un indice di fabbricabilità massimo di 0,05 mc/mq e superficie minima di intervento è pari a 30 ettari, costituita da particelle catastali contigue.
9. All'interno della zona E è ammessa la realizzazione di strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e del disagio sociale, con un indice di fabbricabilità massimo di 0,10 mc/mq per la sottozona E2 e di 0,05 mc/mq per la sottozona E5 e superficie minima di intervento è pari a 3 ettari, costituita da particelle catastali contigue.